DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

Art. 20

Concessione della gestione del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione

La concessione a terzi della gestione del servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, e' soggetta alle disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in conformita' alle vigenti direttive della Comunita' europea in materia, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima. I concessionari e gli affidatari del servizio idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende speciali sono considerati come operatori in virtu' di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive modificazioni. Qualora la gestione di servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attivita' sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

Versione in vigore dal 3 febbraio 1994, non più in vigore dal 29 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di risorse idriche
Estremi	Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Capo	II — Servizio idrico integrato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-risorse-idriche/art-20-concessione-della-gestione-del-servizio-idrico-a-soggetti-non/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it